SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 103

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 1° aprile 2004, n. **111.**

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Funzioni trasferite in materia di viabilità

1. Sono trasferite alla Regione, in base all'articolo 4, primo comma, n. 9), e all'articolo 8 dello statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di pianificazione, di programmazione, di progettazione, di esecuzione, di manutenzione, di gestione, di nuova costruzione o di miglioramento, nonché vigilanza delle reti stradali regionale e nazionale ricadenti sul territorio regionale come individuate, rispettivamente, negli elenchi allegati sub *A)* e *B)*, fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera *f)*.

Art. 2.

Funzioni statali in materia di viabilità

1. Rimane in capo allo Stato la determinazione dei principi fondamentali in materia di grandi reti viarie di trasporto. Spetta, in particolare allo Stato:

a) la fissazione di indirizzi normativi generali per la pianificazione pluriennale, la programmazione, la progettazione e la realizzazione della rete stradale nazionale;

b) la determinazione di criteri normativi omogenei per la fissazione dei canoni per le licenze e le concessioni, nonché per l'esposizioni di pubblicità lungo o in vista delle strade statali costituenti la rete nazionale;

c) la fissazione dei principi fondamentali in materia di informazione stradale.

2. Resta ferma la competenza normativa esclusiva dello Stato nelle materie concernenti:

a) la disciplina della circolazione veicolare ai fini di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblici e della difesa;

b) la definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e alle loro pertinenze ed alla segnaletica stradale;

c) la disciplina della prevenzione degli incidenti e della sicurezza della circolazione stradale.

3. Rimangono altresì in capo allo Stato, in relazione ad esigenze di unitarietà, le funzioni amministrative relative:

a) alla relazione annuale al Parlamento sull'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;

b) alla informazione dell'opinione pubblica con finalità prevenzionali ed educative ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285;

c) alla tenuta dell'archivio nazionale delle strade;

d) alla pianificazione e programmazione, nonché progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete autostradale e dei trafori, sia direttamente che in concessione;

e) alla pianificazione e programmazione, nonché progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione della rete stradale nazionale di collegamento confinario di cui all'elenco allegato sub *C)*;

f) all'intesa con la Regione sulla pianificazione e programmazione della rete stradale nazionale di cui all'elenco allegato sub *B)*;

g) alla determinazione delle tariffe autostradali ed ai criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie;

h) all'adeguamento delle tariffe di pedaggio autostradale;

i) all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade;

l) al controllo delle concessionarie autostradali, relativamente all'esecuzione dei lavori di costruzione, al rispetto dei piani finanziari e dell'applicazione delle tariffe ed alla stipula delle relative convenzioni;

m) alla determinazione annuale delle tariffe relative alle licenze e concessioni ed alla esposizione della pubblicità;

n) alla regolamentazione della circolazione veicolare, anche ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per esigenze di sicurezza pubblica e della circolazione, di tutela della salute e di carattere militare.

4. Ai sensi dell'articolo 47 dello statuto le funzioni di cui al comma 3, lettera *e)*, sono esercitate dallo Stato d'intesa con la Regione.

5. Le funzioni concernenti la pianificazione e programmazione delle grandi opere relative alla rete autostradale e ai trafori sono esercitate sulla base di intese generali quadro con la Regione.

Art. 3.

Rete stradale nazionale

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, la rete stradale di interesse nazionale di cui alla tabella allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, relativa alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come sostituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2001, recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340», viene rideterminata come risultante negli elenchi allegati sub *B)* e *C)*.

Art. 4.

Trasferimento delle strade di interesse regionale

1. Sono trasferiti al demanio della Regione le strade ed i tronchi di strade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, indicati nell'elenco allegato sub *A)*, con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse, a norma dell'articolo 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna, a condizione che ne siano accertati funzionalità e ordinario stato di manutenzione.

2. Con successive norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, potranno essere modificati gli elenchi allegati sub *A)*, *B)* e *C)*, con i relativi beni e risorse strumentali, finanziarie, umane ed organizzative.

3. La Regione può trasferire i beni di cui al comma 1 al demanio degli enti locali.

4. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 decorre dalla data della consegna. Fino al predetto termine, restano affidati all'ANAS S.p.a. i compiti e le funzioni svolti sulla rete stradale già di competenza dello stesso ente.

5. Ai fini della declassificazione delle strade statali, il trasferimento previsto al comma 1 produce gli effetti giuridici dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, con la decorrenza di cui al comma 4.

6. Restano di proprietà dei comuni i tratti interni delle strade previste al comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 2, comma 2, lettere *d)*, *e)* ed *f)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, attraversanti i centri abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

Art. 5.

Operazioni di consegna

1. La filiale dell'Agenzia del demanio di Udine, entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.a., provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui all'articolo 4 per mezzo della redazione dei relativi verbali.

2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

3. Qualora in sede di consegna non sia accertata la funzionalità e l'ordinario stato di manutenzione dei beni di cui all'articolo 4, comma 1, la competente amministrazione statale sarà tenuta a provvedervi ovvero a riconoscere all'amministrazione regionale il costo dei lavori necessari al ripristino della funzionalità e ordinario stato di manutenzione.

4. L'accertamento di cui al comma 3 è demandato a specifica commissione tecnica paritetica di designazione ministeriale e regionale.

Art. 6.

Successione nei rapporti giuridici

1. La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti, ivi compresi quelli relativi agli indennizzi di usura previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. L'ANAS S.p.a. provvede, a proprie spese, all'ultimazione dei lavori già appaltati sulle strade trasferite che, alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, abbiano già comportato impegno contabile di spesa.

3. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

4. In relazione alle funzioni relative alla rete stradale individuata nell'elenco allegato sub *B)*, la Regione succede allo Stato ed all'ANAS S.p.a. nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data di cessazione dell'avvalimento di cui all'articolo 7, comma 4.

Art. 7.

Funzioni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venezia Giulia

1. Le funzioni previste dal presente decreto in capo all'ANAS S.p.a. sono dallo stesso esercitate attraverso l'attuale Compartimento ovvero attraverso altra struttura autonoma per il Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.

2. Il personale dell'ente di cui al comma 1 è trasferito in numero di 160 unità suddivise per categoria, secondo quanto previsto nella tabella allegata sub *D)*. L'individuazione del personale da trasferire avviene secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, da avviarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino e di attribuzione delle funzioni in materia di viabilità di cui al presente decreto, da adottarsi entro il 31 dicembre 2005.

3. Qualora non si provveda all'adozione della legge regionale di cui al comma 2 entro il termine previsto, il personale è comunque trasferito alla Regione; in tale caso le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448, sono avviate entro il 15 gennaio 2006.

4. La Regione si avvale per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità di cui al presente decreto, dell'ente di cui al comma 1, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente con quest'ultimo, fino al completamento delle procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448.

5. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al presente articolo farà comunque riferimento al numero di unità individuate al comma 2.

Art. 8.

Beni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venezia Giulia

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 3, commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i beni immobili, nonché i beni mobili registrati e gli altri beni mobili e attrezzature come individuati nella tabella allegata sub *E)*, esistenti nel territorio regionale e strumentali all'esercizio delle funzioni attribuite alla Regione, sono trasferiti in proprietà alla stessa a decorrere dalla data di consegna di cui al comma 3.

2. Le case cantoniere riferibili alla viabilità di cui all'elenco allegato sub *B)*, non dismesse a norma dell'articolo 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono messe a disposizione dell'amministrazione regionale per l'esercizio delle funzioni trasferite.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 7, comma 2, e comunque entro il 31 marzo 2006, qualora non si provveda all'adozione della stessa nel termine ivi previsto, la filiale dell'Agenzia del demanio di Udine, con l'intervento dei rappresentanti dell'ANAS S.p.a. provvede alla consegna alla Regione dei beni di cui al comma 1 per mezzo della redazione dei relativi verbali.

4. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

5. Per i beni oggetto del presente articolo trova applicazione la previsione di cui all'articolo 5, comma 3.

6. Il mancato trasferimento, anche parziale, dei beni di cui al comma 1 sarà economicamente riconosciuto alla Regione.

7. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

Art. 9.

Funzioni amministrative in materia di trasporti

1. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni di programmazione ed amministrative in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità di trasporto effettuate, salvo quelle proprie dello Stato ai sensi dell'articolo 11.

2. Sono trasferite alla Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative, salvo quelle espressamente mantenute allo Stato dall'articolo 11, in materia di trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada, navigazione interna e porti regionali, comprese le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento energetico. Tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. L'individuazione delle aree dei porti, diverse da quelle per le quali è operato il conferimento alla Regione dal presente decreto, è effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

3. Tra le funzioni trasferite di cui al comma 2 sono ricomprese in particolare quelle relative:

a) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori, inclusa la nomina dei comitati provinciali;

b) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di persone, ivi compresa la nomina delle commissioni esaminatrici;

c) al rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti, nonché dei certificati di abilitazione professionale in materia;

d) all'autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle scuole nautiche.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere *c)* e *d)*, la Regione può avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente tra la Regione e queste ultime.

5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo e della navigazione interna, per la parte non già trasferita con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, nonché dall'esercizio delle funzioni in materia di motorizzazione e circolazione su strada, spettano alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

6. In relazione al trasporto ferroviario, il soggetto gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacità di infrastruttura, dà priorità ai servizi di trasporto, quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilità dei cittadini, disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e la Regione.

7. Dei servizi di trasporto ferroviario interregionale tra le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto sono attribuiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia quelli individuati sulla base di un'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le citate Regioni, che tenga conto della prevalenza dei viaggiatori per chilometro sulle origini/destinazioni esclusivamente dell'utenza ferroviaria interregionale, ovvero dell'esistenza di coincidenze nel nodo di Mestre-Venezia con ulteriori treni di lunga percorrenza, per il collegamento della Regione Friuli-Venezia Giulia con il resto del territorio nazionale. Fino alla definizione della citata intesa i servizi interregionali continuano ad essere disciplinati dal contratto di servizio nazionale.

8. Nei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonché in quelli di cui al comma 7, sono ricompresi quelli disciplinati dai contratti di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Con accordo di programma da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione vengono indicati i servizi ferroviari trasferiti ai sensi del presente decreto e vengono conseguentemente quantificate le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantirne un livello di erogazione almeno pari a quello delle Regioni contermini. Con il medesimo, o con altro accordo, qualora utile alla più sollecita definizione del trasferimento di cui all'articolo 10, vengono altresì quantificate le risorse relative a tale trasferimento.

10. Al fine di garantire comunque il miglior livello dei servizi ferroviari trasferiti con il presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano, altresì, con la Regione specifici accordi di programma disciplinanti i miglioramenti quantitativi e qualitativi da apportare agli stessi, nonché i conseguenti maggiori oneri necessari alla loro realizzazione.

11. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'in-

frastruttura medesima, insistente sul territorio della Regione, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 8, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalla Regione mediante convenzione.

Art. 10.

Trasferimento della ferrovia Udine-Cividale

1. Dalla data di consegna, da effettuarsi con le medesime procedure di cui all'articolo 5 da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, sono trasferiti a titolo gratuito dal demanio e patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato al demanio e patrimonio disponibile e indisponibile della Regione i beni, gli impianti e le infrastrutture della ferrovia Udine-Cividale, già in gestione commissariale governativa, compreso il relativo ramo d'azienda.

2. Fino alla data della consegna di cui al comma 1 restano attribuite al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le competenze e le funzioni già svolte sui beni, impianti ed infrastrutture di cui al comma 1.

3. La titolarità delle autorizzazioni e licenze ministeriali, già rilasciate a favore della ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, si intende automaticamente trasferita a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto al soggetto individuato dalla Regione.

4. In funzione del trasferimento di titolarità di cui al comma 3, con la medesima decorrenza ivi indicata e fino al 31 dicembre 2005, nel contratto di servizio in essere tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la ferrovie Venete S.r.l., per la parte relativa al ramo d'azienda Udine-Cividale, subentra il soggetto individuato dalla Regione e sono conseguentemente messi a disposizione di quest'ultimo i relativi beni, organizzazione e personale.

5. Dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto la Regione subentra nei rapporti contrattuali come instaurati ai sensi del comma 4 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il soggetto individuato dalla Regione, mentre dalla data della relativa consegna subentra in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti.

6. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

Art. 11.

Funzioni statali in materia di trasporti

1. Restano in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, le funzioni relative:

a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti inerenti le grandi reti di trasporto e di navigazione, i porti e gli aeroporti civili;

b) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza del trasporti aerei, marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;

c) ai servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito della Regione e dei servizi elicotteristici;

d) ai servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito della Regione e di quelli a carattere transfrontaliero;

e) ai servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e alle linee interregionali;

f) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle di interesse regionale;

g) ai servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga, caratterizzati da elevati standards qualitativi, ad eccezione di quelli a carattere transfrontaliero;

h) ai servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti;

i) alla sicurezza, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo 1999, n. 146, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del citato decreto 11 luglio 1980, n. 753;

l) all'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico;

m) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera *i)* e con l'esclusione degli impianti a fune;

n) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;

o) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;

p) alla programmazione, realizzata previa intesa con la Regione, degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;

q) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;

r) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 7, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454;

s) alla registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;

t) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;

u) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA), nonché alla vigilanza sul RINA, su l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e su la Lega navale italiana;

v) all'estimo navale;

z) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

aa) alla fissazione dei principi fondamentali per la classificazione dei porti e nei porti di rilievo nazionale e internazionale, previa intesa con la Regione, per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali;

bb) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto e alla sicurezza della navigazione interna;

cc) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;

dd) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;

ee) alla bonifica delle vie di navigazione e dei canali marittimi;

ff) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;

gg) alla programmazione e costruzione, d'intesa con la Regione, degli aeroporti classificati di interesse nazionale e regionale, nonché alla fissazione dei principi fondamentali per il loro ampliamento e gestione;

hh) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici quali licenze, attestati e abilitazioni, nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di mare;

ii) alla disciplina della sicurezza del volo;

ll) all'Ente nazionale per l'aviazione civile e alla Direzione generale della navigazione aerea previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;

mm) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;

nn) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;

oo) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e delle zone del mare territoriale di competenza statale per finalità di approvvigionamento energetico;

pp) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, previa intesa con la Regione, all'identificazione delle aree dei porti internazionali e nazionali nelle quali opera il trasferimento alla Regione delle funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime.

Art. 12.

Uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Regione Friuli-Venezia Giulia

1. In virtù del trasferimento delle relative funzioni, gli Uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione della Regione Friuli-Venezia Giulia sono soppressi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, con conseguente trasferimento alla Regione del personale ai sensi dell'articolo 13.

2. Per l'esercizio delle residuali funzioni di competenza, lo Stato può avvalersi delle strutture di settore come previste dalla normativa regionale, secondo i criteri e le modalità definiti convenzionalmente con la Regione.

3. Al fine di garantire la necessaria uniformità operativa per quanto concerne il trasferimento delle funzioni in argomento svolte con l'ausilio dell'informatica, le competenti strutture utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i protocolli di trasmissione compatibili con i medesimi sistemi.

4. I beni immobili, i beni mobili registrati e gli altri beni mobili di proprietà degli Uffici provinciali stessi, con esclusione del Centro prove autoveicoli di Codroipo sezione di Verona, sono trasferiti in proprietà alla Regione a decorrere dalla data della loro consegna, con conseguente successione allo Stato in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni suddetti.

5. La consegna dei beni di cui al comma 4, da effettuarsi da parte del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sei mesi dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, avviene attraverso la redazione dei relativi verbali che costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti.

6. Ad avvenuta consegna di cui al comma 5, spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.

7. Restano in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.

Art. 13.

Trasferimento del personale degli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e delle sezioni demanio presso le Capitanerie di porto

1. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti alla motorizzazione ed alla circolazione su strada, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è trasferito alla Regione dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

2. Al fine di consentire l'esercizio delle attribuzioni inerenti al demanio marittimo, il personale statale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le Sezioni demanio delle Capitanerie di porto, con esclusione del personale militare, è trasferito alla Regione nel limite di due unità.

3. Per il trasferimento del personale di cui al comma 2 si applicano le procedure individuate dal regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446. Dette procedure sono avviate entro quindici giorni dalla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto.

4. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 3, la Regione si avvale delle Capitanerie di porto, secondo modalità e criteri definiti convenzionalmente con le medesime.

5. La determinazione della partecipazione erariale relativa al trasferimento del personale di cui al comma 1 farà comunque riferimento al numero dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, mentre quella relativa al trasferimento del personale di cui al comma 2 farà riferimento alle unità individuate dal medesimo comma.

Art. 14.

Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, compresi quelli relativi al trasferimento di cui all'articolo 4, comma 3, sono esenti da ogni diritto e tributo.

Art. 15.

Decorrenza dell'efficacia

1. Al fine di garantire il finanziamento delle funzioni di competenza regionale e dei trasferimenti previsti, le disposizioni del presente decreto, eccetto quelle che fanno espresso riferimento alla data di entrata in vigore del medesimo, hanno effetto dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, modificano il Titolo IV dello Statuto e che possono essere assunte anche in tempi differenziati in relazione agli intervenuti accordi tra Stato e Regione in merito alla determinazione dei relativi oneri complessivi, con particolare riferimento alle competenze aggiuntive derivanti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Per le medesime finalità e con la decorrenza di cui al comma 1 in relazione alla rete stradale ricadente sul territorio regionale di cui agli elenchi allegati sub *A)* e *B)*, sono trasferiti alla Regione gli stanziamenti disposti dall'ANAS con i programmi triennali, con riferimento alla Regione medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° aprile 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

TABELLA *A*

RETE STRADALE DI INTERESSE REGIONALE

n°	Denominazione	Estesa da	Estesa a	Estesa Itinerario	Note
		km	km	km	
13	raccordo con la s.s.n°54	0,000	0,960	0,960	Intero percorso
14	della Venezia Giulia	137,760	161,150	23,390	Intero percorso
55	raccordo con la ss.n° 56	0,000	2,978	2,978	Intero percorso
55	dell'Isonzo	0,000	2,922	2,922	Intero percorso
56	di Gorizia	0,000	37,808	37,808	Intero percorso
56	variante	0,000	3,810	3,810	Intero percorso
58	della Carniola	0,000	9,510	9,510	Intero percorso
202	Triestina	0,000	16,615	16,615	Intero percorso
251	della Val di Zoldo e Val Cellina	10,695	97,805	87,110	Intero percorso regionale
252	di Palmanova	0,000	44,948	44,948	Intero percorso
305	di Redipuglia	0,000	18,177	18,177	Intero percorso
351	di Cervignano	0,000	24,443	24,443	Intero percorso
352	di Grado	0,000	40,416	40,416	Intero percorso
353	della Bassa Friulana	0,000	28,500	28,500	Intero percorso
354	di Lignano	0,000	14,800	14,800	Intero percorso
355	della Val Degano	0,000	31,735	31,735	Intero percorso
356	di Cividale	0,000	46,150	46,150	Intero percorso
409	di Plessiva	0,000	4,744	4,744	Intero percorso
463	del Tagliamento	0,000	57,700	57,700	Intero percorso regionale
464	di Spilimbergo	0,000	44,850	44,850	Intero percorso
465	della Forcella Lavardet e di Valle S.Canciano	10,596	39,204	28,608	Intero percorso regionale
512	del lago di Cavazzo	0,000	22,020	22,020	Intero percorso
518	di Devetaki	0,000	0,970	0,970	Intero percorso
519	di Jamiano	0,000	1,583	1,583	Intero percorso
552	del Passo Rest	0,000	50,040	50,040	Intero percorso
646	di Uccea	0,000	25,300	25,300	Intero percorso
	Collegamento stradale Pian di Pan - Sequals	0,000	27,046	27,046	Intero percorso
	ESTESA COMPLESSIVA km			697,133	

TABELLA *B*

RETE STRADALE DI INTERESSE STATALE A GESTIONE REGIONALE

n°	Denominazione	Estesa da	Estesa a	Estesa Itinerario	Note
		km	km	km	
13	**Pontebbana**	**63,297**	**134,293**	**70,996**	Da confine regionale a svincolo per il casella autostradale "Udine Nord" dell'Autostrada A/23
13	**Pontebbana**	**134,293**	**213,000**	**78,707**	Da casello autostradale "Udine nord" a svincolo per il casello di Ugovizza dell'Autostrada A/23
14	**della Venezia Giulia**	**79,213**	**137,760**	**58,547**	Dal confine regionale all'innesto su Raccordo Autostradale A/4 - Trieste
14	**raccordo con la ss.n° 202**	**0,000**	**3,610**	**3,610**	Intero percorso
52	**Carnica**	**0,000**	**64,137**	**64,137**	Intero tratto regionale
R.A.	**Raccordo Autostradale Cimpello (A/28) - S.S. n° 13**	**0,000**	**3,754**	**3,754**	Intero percorso
	Tangenziale Udine Sud	**0,000**	**9,070**	**9,070**	Innesto su S.S. n° 56 preso Paparotti - Innesto S.S. n° 13 a S. Caterina
	Di Ronchi dei Legionari	**0,000**	**2,028**	**2,028**	Da innesto S.S. n° 14 presso Monfalcone, al casello di Redipuglia dell'Autostrada 4
	Di Latisana	**0,000**	**4,300**	**4,300**	Da innesto S.S. n° 14 presso Latisana a svincolo di Latisana dell'Autostrada A4
	ESTESA COMPLESSIVA km			**295,149**	

TABELLA *C*

RETE STRADALE DI INTERESSE STATALE

n°	Denominazione	Estesa da	Estesa a	Estesa Itinerario	Note
		km	km	km	
13	**Pontebbana**	**213,000**	**228,811**	**15,811**	Da Ugovizza a confine Regionale
14	**della Venezia Giulia**	**161,150**	**167,980**	**6,830**	Da inesto S.S. n° 58 a confine di Stato
		0,000	**1,995**	**1,995**	Da innesto S.S. n° 14 all'innesto S.S. n° 55
15	**via Flavia**	**0,000**	**11,225**	**11,225**	Intero percorso
52 bis	**Carnica**	**0,000**	**32,875**	**32,875**	Intero percorso
54	**del Friuli**	**0,000**	**34,013**	**34,013**	Intero tratto regionale
		81,325	**104,582**	**23,257**	Intero tratto regionale
		0,000	**0,960**	**0,960**	raccordo b) con la S.S. n° 13
55	**dell'Isonzo**	**2,922**	**23,594**	**20,672**	Da S.S. n° 14 Racc. a Confine di Stato
R.A.	**Raccordo Aut.le A/4 Trieste**	**0,000**	**21,411**	**21,411**	Intero percorso
		0,000	**1,496**	**1,496**	Diramazione per Fernetti
		0,000	**14,640**	**14,640**	Da Trieste Molo VII a svincolo con il Raccordo Autostradale A/4 - Trieste
	"Strada del Monte Sabotino" Piste di Sorveglianza	**0,000**	**3,300**	**3,300**	**Intero percorso**
	"Strada del Monte Sabotino"	**0,000**	**1,594**	**1,594**	**Intero percorso**
R.A.	**Raccordo autostradale Villesse - GORIZIA**	**0,000**	**17,272**	**17,272**	Intero percorso In corso di trasferimento alla Società Autovie Venete SpA
	ESTESA COMPLESSIVA km			**207,351**	

TABELLA *D*

RIPARTO PERSONALE

Posizione organizzativa	Esigenze regionali n. dipendenti
Personale Dirigente:	2
Personale Tecnico:	
A	5
A1	15
B	6
Personale Amministrativo:	
A	2
A1	2
B	12
B1	12
B2	2
Personale d'Esercizio:	
B1	37
B2	65
Totale personale	160

TABELLA *E*

RIPARTO ATTREZZATURE

TIPOLOGIA	Consistenza attuale n.	esigenze Regione n.
Sgombroneve frontale	14	12
Autocarri	43	36
Autocisterne	1	1
Panda	28	23
Piattaforme aeree	2	2
Lame - vomeri sgomberoneve	77	64
Pale caricatrici	10	8
Rulli compressori	4	3
Spazzole anteriori per autocarri	3	2
Spandisale trainati	19	16
Promisqui AR 35,8	18	15
Trattori per sfalcio erba	7	6
Decespugliatori	33	27
Motosega	39	32
Motofalciatrice	33	27
Piastre vibranti	14	12
Piatti falcianti	11	9
Autocarro ad uso speciale	12	10
Autovetture	3	2
Spazzolatrice stradale	2	2
Spargitore automatico	24	20

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, al sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.

— La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1º febbraio 1963.

— L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 1º febbraio 1963), è così formulato:

«Art. 65. — Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.».

Nota all'art. 1:

— Gli articoli 4 e 8 dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia, sono riportati nelle note all'art. 9.

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 1, 5 e 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114), è il seguente:

«Art. 1 *(Princìpi generali)*. — 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

2. La circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicotare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.».

«Art. 5 *(Regolamentazione della circolazione in generale)*. — 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l'applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all'art. 2.

2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.

3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnati. Contro i provvedimenti emessi dal comando militare territoriale di regione è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della difesa.».

«Art. 6 *(Regolamentazione della circolazione fuori dei contri abitati)*. — 1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particotari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.

2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.

3. Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.

4. L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:

a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;

c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;

d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;

e) prescrivere che i veicoli siano muniti di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici per la marcia su neve o ghiaccio;

f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate:

a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'ANAS competente per territorio;

b) per le strade regionali, dal presidente della giunta;

c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia;

d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco;

e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.

6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.

7. Nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'àmbito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati.

8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere *a)* e *b)*, possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.

9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'art. 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.

10. L'ente proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.

11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'interesezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 137,55 a € 550,20. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 343,35 a € 1.376,55. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 19,95 a € 81,90.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 a € 275,10.

Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 33,60 a € 137,55; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.

15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi».

— Il testo dell'art. 47 dello statuto di autonomia del Friuli-Venezia Giulia, è il seguente:

«Art. 47. — La giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la regione.

La giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della regione o il transito per il porto di Trieste.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della giunta regionale su altre questioni che interessano la regione, o la regione e lo Stato.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 1999, concernente «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112):

«Art. 3. — 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con i provvedimenti legislativi attuativi dei relativi statuti possono essere introdotte modifiche delle tabelle relative alle regioni a statuto speciale, allegate al presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di individuazione delle autostrade e dei trafori. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto già disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.».

— Il testo dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340 («Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999»; publicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 2000), è il seguente:

«Art. 20 *(Rete autostradale e stradale nazionale)* — 1. Alla lettera *b)* del comma 4 dellart. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.».

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo dell'art. 822 del codice civile:

«Art. 822 *(Demanio pubblico)*. — Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.».

— Il testo del comma 5, dell'art. 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 49 *(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.), è il seguente:

«5. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non più utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case cantoniere così identificate sono dismesse su iniziativa del Ministro delle finanze, con le procedure previste per le dismissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili.».

— Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, è citato nelle note all'art. 3.

— Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 *(Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)* pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1992, n. 303, S.O., è il seguente:

«2. Per le strade statali la declassificazione è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta dell'A.N.A.S. o della regione interessata per territorio, secondo le procedure individuate all'art. 2, comma 2. A seguito del decreto di declassificazione, il Presidente della regione, sulla base dei pareri già espressi nella procedura di declassificazione, provvede, con decreto, ad una nuova classificazione della strada, secondo le procedure individuate all'art. 2, commi 4, 5 e 6. La decorrenza di attuazione è la medesima per entrambi i provvedimenti.».

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

«Art. 2 *(Definizione e classificazione delle strade)* — 1. *Omissis.*

2. Le strade sono classificate, riguardo alle costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:

A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
F - Strade locali;
F-*bis* - Itinerari ciclopedonali.

Omissis.».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 *(Nuovo codice della strada)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, S.O., è il seguente:

«Art. 34 *(Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali)*: — 1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera *n)*, devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata.

2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma è equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente.

3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

4. Il regolamento determina le modalità di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.

5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Se non è stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario».

Nota all'art. 7:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000, n. 448 *(Regolamento recante modalità e procedure per il trasferimento del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) alle regioni ed agli enti locali, in attuazione dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)* è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 febbraio 2001, n. 49.

Note all'art. 8:

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662 *(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)*, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996.

— Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 *(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997 - S.O. n. 255):

«5. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non più utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case cantoniere così identificate sono dismesse su iniziativa dal Ministro delle finanze, con le procedure previste per le dismissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili.».

Note all'art. 9:

— Il testo degli articoli 4, 5 e 8 dello Statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia, è il seguente:

«Art. 4. — In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto:

1-*bis)* ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;

2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;

3) caccia e pesca;

4) usi civici;

5) impianto e tenuta dei libri fondiari;

6) industria e commercio;

7) artigianato;

8) mercati e fiere;

9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;

10) turismo e industria alberghiera;

11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie di interesse regionale;

12) urbanistica;

13) acque minerali e termali;

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale».

«Art. 5. — Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'art. 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

1) elezioni del consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;

2) disciplina del *referendum* previsto negli articoli 7 e 33;

3) istituzione di tributi regionali prevista nell'art. 51;

4) disciplina dei controlli previsti nell'art. 60;

5) ordinamento e circoscrizione dei comuni;

6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;

8) ordinamento delle casse di risparmio, delle casse rurali; degli enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella regione;

9) istituzione e ordinamento di enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;

10) miniere, cave e torbiere;

11) espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;

12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della regione;

13) polizia locale, urbana e rurale;

14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;

15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;

16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;

17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;

18) edilizia popolare;

19) toponomastica;

20) servizi antincendi;

21) annona;

22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.».

«Art. 8. — La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, concerne: «Identificazione delle aree demaniali marittime escluse della delega alle regioni ai sensi dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

— Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 *(Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo)* è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2001.

Note all'art. 11:

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 753 dell'11 luglio 1980 *(Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto),* è pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1980, n. 314; di seguito si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 5 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980:

«Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 277 dell'8 luglio 1998 *(Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 1998, n. 187.

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 16 marzo 1999 *(Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1999, n. 119.

— La legge 23 dicembre 1997, n. 454 *(Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 31 dicembre 1997; di seguito si riporta il testo del comma 4 dell'art. 1, nonché il comma 7 dell'art. 7, della medesima legge n. 454/1997:

«Art. 1 *(Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato) — (Omissis).*

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:

a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione;

b) il comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali;

c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione, in conformità ai principi di cui all'art. 92 del trattato CEE;

d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialità di giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente alla normativa comunitaria;

e) il comitato centrale coordina l'attività dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati;

f) il comitato centrale propone al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali;

g) il comitato centrale cura le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonché i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;

h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, versate dagli autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori è stabilita con provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attività del comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito della deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione utilizzando le risorse iscritte nel relativo bilancio».

«Art. 7 *(Disposizioni diverse). (Omissis)* — 7. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone un progetto per la riforma organica dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298».

— Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:

«Art. 11 *(Servizi di polizia stradale).* — 1. Costituiscono servizi di polizia stradale:

a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull'uso della strada.

2. Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico.

3. Ai servizi di polizia stradale provvede il Ministero dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne i centri abitati. Al Ministero dell'interno compete, altresì, il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati.

4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia di cui all'art. 12 le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.».

«Art. 12 *(Espletamento dei servizi di polizia stradale).* — 1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'àmbito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere *a)* e *b)*, spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'àmbito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'àmbito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-*bis)*. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1, lettere *c)* e *d)*, possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-*bis*, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.».

— Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 *(Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile - E.N.A.C.)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177), è il seguente:

«Art. 2 *(Funzioni)*. — 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), salvo quanto previsto nel comma 2, esercita le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.); al Registro aeronautico italiano (R.A.I.) ed all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.) ed in particolare provvede ai seguenti compiti:

a) regolamentazione tecnica ed attività ispettiva, sanzionatoria, di certificazione, di autorizzazione, di coordinamento e di controllo, nonché tenuta dei registri e degli albi nelle materie di competenza;

b) razionalizzazione e modifica delle procedure attinenti ai servizi aeroportuali, secondo la normativa vigente ed in relazione ai compiti di garanzia, di indirizzo e programmazione esercitati;

c) attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze per le attività di assistenza al volo;

d) rapporti con enti, società ed organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza presso gli organismi internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;

e) istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali per l'adozione dei conseguenti provvedimenti del Ministro dei trasporti e della navigazione;

f) definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo nei limiti previsti dal regolamento di cui all'art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, a 537;

g) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi di intervento e dei piani di investimento aeroportuale, nonché eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale, ovvero strategico-economico.

2. Alla Direzione generale dell'aviazione civile, che assume la denominazione di Dipartimento dell'aviazione civile, sono attribuite le funzioni inerenti all'analisi del mercato del trasporto aereo, ai rapporti con le sedi internazionali ed al collegamento con la politica comunitaria, alla valutazione dei piani di investimento nel settore aeroportuale in relazione al volume complessivo del traffico aereo, nonché funzioni di supporto, nel settore dell'aviazione civile, all'attività di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione e di inchiesta sui sinistri aeronautici, nelle more dell'attuazione della direttiva comunitaria n. 94/56/CE.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in relazione alle funzioni attribuite, i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative che permangono in capo al Dipartimento dell'aviazione civile.».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 *(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali)*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202, è il seguente:

«Art. 6 *(Scambio di dati e informazioni)*. — 1. La Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

Nota all'art. 13:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 2000, n. 446 *(Individuazione delle modalità e delle procedure per il trasferimento del personale ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)*, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 febbraio 2001, n. 43.

Note all'art. 15:

— Si riporta il testo dell'art. 63 dello statuto di autonomia della regione Friuli-Venezia Giulia:

«Art. 63. — Per le modificazioni del presente statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali. L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al consiglio regionale. I progetti di modificazione del presente statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale.

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della regione, e, in ogni caso, sentita, la regione».

— La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 *(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)* è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 ottobre 2001, n. 248.

04G0142

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2004.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, concernente «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive modificazioni»;

Visto l'art. 3, commi 83, 84, 85, 86 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004), che ha istituito il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, concernente «Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *d)*;

Ritenuto necessario modificare, in esecuzione del citato art. 3, commi 83, 84, 85, 86, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il citato provvedimento di disciplina delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 2, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, dopo il n. 13 è inserito il seguente:

«13-*bis.* Il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga».

2. Dopo l'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, è inserito il seguente articolo:

«18-*bis.* Dipartimento nazionale per le politiche antidroga:

1. Il Dipartimento è la struttura competente per il coordinamento delle pubbliche amministrazioni sulle politiche atte a contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per la promozione e la collaborazione con le associazioni, con le comunità terapeutiche e con i centri di accoglienza operanti nel campo della prevenzione, del recupero e del reinserimento sociale dei tossicodipendenti; per la raccolta della documentazione sulle tossicodipendenze; per la definizione e per l'aggiornamento delle metodologie per la rilevazione, l'elaborazione, la valutazione ed il trasferimento all'esterno delle informazioni sulle tossicodipendenze.

2. Nell'ambito del Dipartimento opera l'Osservatorio italiano sulle droghe e sulle tossicodipendenze che cura la raccolta, l'elaborazione e l'interpretazione di dati ed informazioni statistico-epidemiologici, farmacologico-clinici, psicosociali e di documentazione sul consumo, l'abuso, lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope, provvede alle esigenze informative e di documentazione delle amministrazioni pubbliche centrali, territoriali e locali e delle strutture del privato sociale; cura la collaborazione con le altre strutture informative esistenti sul territorio; definisce ed aggiorna le metodologie per la rilevazione e l'elaborazione dei dati raccolti.

3. Il Dipartimento si articola in non più di quattro uffici e in non più di dieci servizi.».

3. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto la struttura di missione denominata «Dipartimento nazionale per le politiche antidroga» di cui all'art. 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, è soppressa. Il personale in servizio alla medesima data presso la citata struttura può essere assegnato al Dipartimento di cui al comma precedente. In tal caso, il personale in posizione di

comando, aspettativa, distacco, fuori ruolo o altre analoghe posizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, mantiene il proprio stato giuridico.

4. All'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, la lettera *b)* è soppressa.

5. L'art. 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 è soppresso.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, per il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga si applica l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2004

p. *Il Presidente:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 325

04A04713

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2004.

Attività svolte dalla Federazione italiana sport disabili, quale Comitato Italiano Paraolimpico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Vista la legge 15 luglio 2003, n. 189, recante «Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili»;

Visto in particolare, l'art. 2 della citata legge 15 luglio 2003, n. 189, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sono individuate le attività che la Federazione italiana sport disabili svolge quale Comitato Italiano Paraolimpico;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

Decreta:

Art. 1.
Compiti della Federazione italiana sport disabili quale Comitato Italiano Paraolimpico

1. La Federazione italiana sport disabili, di seguito denominata «FISD», quale Comitato Italiano Paraolimpico, di seguito denominato «CIP», svolge, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dall'International Paralympic Committee, di seguito denominato «IPC», le seguenti attività:

a) cura l'organizzazione e la preparazione atletica della rappresentanza nazionale ai giochi paraolimpici o ad altre competizioni internazionali;

b) riconosce e coordina le federazioni, le organizzazioni e le discipline sportive riconosciute dall'IPC e/o dal Comitato internazionale olimpico, o comunque operanti sul territorio nazionale, che curano prevalentemente l'attività sportiva per disabili;

c) rappresenta presso l'IPC le organizzazioni sportive per disabili da questo riconosciute;

d) assicura la promozione ed il potenziamento dello sport nazionale per disabili;

e) promuove la massima diffusione della pratica sportiva per disabili in ogni fascia di età e di popolazione, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali;

f) partecipa, nei casi previsti dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 242, alle sedute della Giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI.

2. Per le attività di cui al comma 1, gli organi della FISD sono anche organi del CIP ed il Presidente della FISD rappresenta il CIP nelle sedi istituzionali nazionali ed internazionali.

3. Le attività della FISD quale CIP sono sottoposte alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito denominato «CONI».

4. Resta ferma la vigilanza del CONI sulle attività della FISD quale federazione sportiva nazionale, ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2.
Principi

1. La FISD, nell'assolvimento dei compiti propri del CIP, si conforma ai principi dell'ordinamento sportivo internazionale dei disabili, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dell'IPC, in base all'accordo tra

Comitato internazionale olimpico, di seguito denominato «CIO», e l'IPC sulla gestione dell'attività sportiva per disabili. La FISD si raccorda altresì con ogni altra organizzazione internazionale, riconosciuta dal CIO e/o dall'IPC, competente in materia di sport dei disabili.

2. Restano ferme le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e quelle attribuite alle province autonome di Trento e Bolzano in base al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 475, recante le norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Art. 3.

Organizzazione della Federazione italiana sport disabili quale Comitato Italiano Paraolimpico

1. La FISD, al fine di assicurare l'efficace assolvimento dei compiti propri del CIP, indicati all'art. 2, adegua, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, il proprio statuto e la propria organizzazione nel rispetto dei principi fondamentali dettati dall'IPC, in conformità ai principi ed alle linee organizzative generali del CONI, nonché alle previsioni del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni.

2. Lo statuto, adeguato ai sensi del comma 1, è sottoposto all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali, che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla ricezione.

Art. 4.

Rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano

1. Il CONI, in attuazione della previsione dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni, svolge, di concerto con la FISD, quale Comitato Italiano Paraolimpico, compiti di promozione per lo sport per i disabili. In linea con l'accordo CIO-IPC, il CIP ed il CONI collaborano alla realizzazione delle loro finalità.

2. Il CONI riconosce la FISD quale CIP, per l'attività di preparazione paraolimpica e di partecipazione ai giochi paraolimpici, nonché per le attività previste dagli accordi internazionali IPC/CIO, concorrendo al relativo finanziamento mediante contributi annuali, che dovranno essere oggetto di rendiconto dettagliato nei modi e nei termini stabiliti dai competenti organi del CONI.

3. Il CONI e la FISD possono stipulare convenzioni, tra loro e/o con altri soggetti dell'ordinamento sportivo e con altre istituzioni interessate, al fine del migliore coordinamento e della più efficiente gestione amministrativa, in particolare nei settori della gestione del personale, dell'utilizzo degli immobili dei rispettivi patrimoni, nonché per gli acquisti di beni e servizi. Le convenzioni sono trasmesse al Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della vigilanza.

Roma, 8 aprile 2004

p. *Il Presidente:* LETTA

04A04591

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio NEP della Corte d'appello, della cancelleria civile del Tribunale di Reggio Emilia e dell'Ufficio del giudice di pace di Bologna - Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Bologna in data 9 gennaio 2004, prot. n. 10179/03-162, dalla quale risulta che l'ufficio unico notificazioni e protesti della Corte d'appello di Bologna, la cancelleria civile del Tribunale di Reggio Emilia e l'Ufficio del giudice di pace di Bologna non sono stati in grado di funzionare regolarmente nel giorno 24 ottobre 2003 per lo sciopero nazionale del personale giudiziario;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio NEP della Corte d'appello, della cancelleria civile del Tribunale di Reggio Emilia e dell'Ufficio del giudice di pace di Bologna, nel giorno 24 ottobre 2003, per lo sciopero del personale giudiziario, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 febbraio 2004

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A04592

DECRETO 16 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Campbell Janet Rosemary di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 189/2002, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Campbell Janet Rosemary, nata a Johannesburg (Sudafrica) il 21 giugno 1959, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 11/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale sudafricano di «Social Worker», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Bachelor of Arts with honours (BAHon) Psychology», conseguito presso l'"«University of Stellenbosch» nella sessione 1981;

Considerato inoltre che è iscritta al «South African Council for Social service professions» al n. 10-22089 dal 22 luglio 2002;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute del 25 febbraio 2003 e del 30 ottobre 2003 in cui si esprime parere favorevole;

Vista la nota del 12 gennaio 2003 del Consiglio nazionale di categoria in cui si esprime parere favorevole per l'iscrizione nella sezione B senza misure compensative o nella sezione A con l'applicazione di misure compensative;

Preso atto che l'istante ha presentato nuova domanda in data 13 febbraio 2004 per l'iscrizione nella sezione B;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Campbell Janet Rosemary, nata a Johannesburg (Sudafrica) il 21 giugno 1959, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali sezione B e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04228

DECRETO 16 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. da Mota Mendes Joao Alexandre di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ragioniere-perito commerciale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1998, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore, che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza del sig. da Mota Mendes Joao Alexandre, nato a Coimbra (Portogallo) il 12 giugno 1978, cittadino portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale portoghese di «Técnico Oficial de Contas», di cui è in possesso, conseguito in Portogallo, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ragioniere-perito commerciale;

Considerato che l'istante ha conseguito la «Licenciatura em Contabilidade e Gestao», conseguita presso l'«Istituto Politècnico de Castelo Branco-Escola Superior de Gestao»;

Considerato che l'istante è iscritto presso la «Camera dos Tecnicos Oficial de Contas» dal 16 gennaio 2003;

Considerato il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta 16 dicembre 2003;

Considerato comunque che sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ragioniere-perito commerciale e quella di cui è in possesso l'istante;

Ritenuto pertanto che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. da Mota Mendes Joao Alexandre, nato a Coimbra (Portogallo) il 12 giugno 1978, cittadino portoghese, è riconosciuto il titolo professionale di «Tecnico Oficial de Contas» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei ragionieri-periti commerciali e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto commerciale; 2) diritto commerciale; 3) deontologia e ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

04A04229

DECRETO 16 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Gomez Cuesta Maria Josè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di biologo

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gomez Cuesta Maria Josè nata a Badalona (Barcellona) il 7 giugno 1961, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo spagnolo di «Biòleg», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di biologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Titol Universitari Oficial de Llicenciada en Ciències Biològiques» conseguito presso l'«Universitat de Barcelona» come attestato in data 28 febbraio 1995;

Considerato inoltre che la richiedente ha dimostrato di essere iscritta al «Colegi de Biòlegs de Catalunya» dal 21 maggio 1999;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Preso atto del parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Considerato che la richiedente ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo - sez. A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Gomez Cuesta Maria Josè, nata a Badalona (Barcellona) il 7 giugno 1961, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sez. A, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04231

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Sanchez Kenye Roxani di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Sanchez Kenye Roxani, nata a Callao (Perù) il 5 aprile 1968, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Perù, come attestato dal «Colegio de Psicòlogos del Perù - Consejo Directivo Regional de Lima» cui risulta iscritta dal 19 novembre 1993, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso dei titoli accademici di «Bachiller en Psicologia» e di «Licenciada en Psicologia» conseguiti presso la «Universidad Ricardo Palma» di Lima (Perù) rispettivamente in data 19 febbraio 1992 e 20 ottobre 1992;

Preso atto che la sig.ra Sanchez possiede un'ampia esperienza professionale maturata in Perù dal 1991 al 1995, come documentato in atti;

Ritenuto che la sig.ra Sanchez abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Sanchez Kenye Roxani, nata a Callao (Perù) il 5 aprile 1968, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04496

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Maroni Gabriela Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Maroni Gabriela Andrea, nata il 13 maggio 1966 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale argentino di psicologa di cui è in possesso dal 23 luglio 1997, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud» argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» presso la «Universidad de Buenos Aires» in data 12 marzo 1996;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 30 ottobre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Maroni abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno;

Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata in data 26 settembre 2003 dalla questura di Torino a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Maroni Gabriela Andrea, nata il 13 maggio 1966 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione di psicologo in Italia.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04495

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Gallo Mario di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Gallo Mario, nato il 6 settembre 1972 a Vicenza (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» cui è iscritto dal 1° ottobre 2003 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Parma in data 6 marzo 1997, e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn, Cultura y Deporte» spagnolo del 16 luglio 2003;

Preso atto che il sig. Gallo ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Vicenza;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 novembre 2003 e del 24 febbraio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Gallo Mario, nato il 6 settembre 1972 a Vicenza (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A04494

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Rosillo Gonzalez Maria Yolanda di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Rosillo Gonzalez Maria Yolanda, nata a Santander (Spagna) il 13 novembre 1968, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa conseguito in Spagna, come attestato dal «Colegio Oficial de Psicòlogos de Madrid» cui è iscritta dall'11 novembre 2003, ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciado en Psicologia» rilasciato dalla «Universidad Complutense de Madrid» in data 23 luglio 1991;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 16 dicembre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 15 dicembre 2003;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Rosillo Gonzalez Maria Yolanda, nata a Santander (Spagna) il 13 novembre 1968, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi presso una azienda sanitaria locale; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: *a)* psicologia clinica; *b)* principi di deontologia professionale.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

04A04493

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Hansen Veronica Soledad di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Hansen Veronica Soledad, nata il 14 agosto 1976 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo conseguito in Argentina in data 26 agosto 2003, come attestato dal certificato di iscrizione al registro della matricola tenuto dal «Ministerio de Salud de la Nacion» argentino, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Psicologia» conseguito presso la «Unìversidad de Buenos Aires» in data 16 febbraio 2002, e rilasciato il 17 giugno 2003;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 gennaio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la sig.ra Hansen abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998, così come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Trento in data 26 novembre 2003 con validità fino al 26 maggio 2004, per motivi familiari;

Decreta:

Alla sig.ra Hansen Veronica Soledad, nata il 14 agosto 1976 a Buenos Aires (Argentina), cittadina argentina, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione di psicologo, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

04A04492

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Gasteratou Evgenia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Gasteratou Evgenia, nata ad Atene (Grecia) il 25 ottobre 1973, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del suo titolo professionale di psicologo conseguito in Grecia ai fini dell'accesso all'albo e dell'esercizio in Italia della professione di psicologo;

Preso atto che la richiedente è in possesso del diploma di laurea in «Psicologia - indirizzo: psicologia dello sviluppo ed istruzione» conseguito il 6 marzo 2002 presso l'Università degli studi di Trieste e riconosciuto equipollente alla corrispondente laurea in psicologia rilasciata dalle Università greche con provvedimento del «Centro interuniversitario per il riconoscimento dei titoli di studi conseguiti all'estero» della Repubblica ellenica datato 30 dicembre 2002;

Considerato che la sig.ra Gasteratou è abilitata all'esercizio della professione di psicologo su tutto il territorio greco con provvedimento della prefettura di Corfù del 15 maggio 2003;

Ritenuto pertanto che, ai sensi degli articoli 1, lettera *a)*, terzo trattino, e 3, lettera *a)*, della direttiva 89/48/CEE e dell'art. 2, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 115/1992, è in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di psicologa in Grecia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 24 novembre 2003;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di psicologo e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Gasteratou Evgenia, nata ad Atene (Grecia) il 25 ottobre 1973, cittadina greca, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi presso una azienda sanitaria locale; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: *a)* teoria e tecnica dei tests; *b)* principi di deontologia professionale.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

Detta prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana che evidenzi la competenza teorica, metodologica ed esperenziale della candidata circa l'area professionale richiesta.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli psicologi.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.

04A04491

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Bertollo Andrea di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Bertollo Andrea, nato il 19 ottobre 1974 a Castelfranco Veneto (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» cui è iscritto dal 3 ottobre 2003 ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza, presso l'Università degli studi di Trento in data 21 luglio 1999, e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn, Cultura y Deporte» spagnolo del 1° luglio 2003;

Preso atto che il sig. Bertollo ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Vicenza;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 novembre 2003 e del 24 febbraio 2004;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Bertollo Andrea, nato il 19 ottobre 1974 a Castelfranco Veneto (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A04490

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento al sig. Agrimi Fabrizio di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopracitato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Agrimi Fabrizio, nato l'11 giugno 1973 a Trento (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa» (Spagna) cui è iscritto dal 14 agosto 2003, ai fini dell'iscrizione all'albo e dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Considerato che il richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza, presso l'Università degli studi di Trento in data 17 marzo 1999, e che detto titolo è stato altresì omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciado en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educaciòn, Cultura y Deporte» spagnolo del 16 luglio 2003;

Preso atto che il sig. Agrimi ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Milano;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 24 febbraio 2004;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Agrimi Fabrizio, nato l'11 giugno 1973 a Trento (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A04489

DECRETO 20 aprile 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Lemes Moreira Rosemeire di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo e l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, così come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, così come modificato dalla legge n. 189/2002;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Vista l'istanza della sig.ra Lemes Moreira Rosemeire, nata il 1° marzo 1963 a Nortelandia (Brasile), cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogada» di cui è in possesso come attestato dall'«Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Mato Grosso», cui la richiedente è iscritta dal 6 marzo 1992, per l'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è insignita del titolo accademico di «Bacharel em Ciencias Jurìdicas e Sociais» rilasciato dalla «Universidade de Ribeirao Preto - Associacao de Ensino de Ribeirao Preto» di San Paolo (Brasile) in data 13 settembre 1991;

Considerato inoltre che la sig.ra Lemes Moreira possiede un'ampia esperienza professionale, come documentato in atti;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003 sopra indicato;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 dicembre 2003;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta di cui sopra;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 così come modificato dalla legge n. 189/2002, e 14 e 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che la sig.ra Lemes Moreira possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Milano in data 14 dicembre 2002, con validità fino al 6 dicembre 2004 per motivi familiari;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Lemes Moreira Rosemeire, nata il 1° marzo 1963 a Nortelandia (Brasile), cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo professionale di «Advogada» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile; 2) diritto processuale civile; 3) diritto penale; 4) diritto processuale penale; 5) diritto amministrativo; 6) diritto costituzionale; 7) diritto del lavoro; 8) diritto commerciale; 9) diritto internazionale privato; 10) ordinamento e deontologia forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 aprile 2004

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati su tre materie, di cui due vertono su 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta del candidato tra le restanti materie, ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessato, tra le nove sopra indicate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. Il candidato potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

04A04488

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 aprile 2004.

Nomina di un membro effettivo in rappresentanza dell'Unione degli industriali di Roma in seno alla II commissione di conciliazione.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto n. 5 del 29 marzo 2004 con cui il dott. Trigomi Roberto, così designato dall'Unione degli industriali di Roma, viene nominato membro effettivo in rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla II commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Accertato che il predetto rappresentante risponde al nome di Tricomi (e non Trigomi) Roberto;

A parziale rettifica del predetto decreto n. 5 del 29 marzo 2004;

Decreta:

Il dott. Tricomi Roberto, domiciliato per la carica presso l'Unione degli industriali di Roma, area lavoro e affari sociali, via Andrea Noale n. 206 - 00010 Roma, viene nominato membro effettivo in rappresentanza dell'Unione degli industriali di Roma in seno alla II commissione di conciliazione.

Roma, 14 aprile 2004

Il direttore provinciale: CELA

04A04544

DECRETO 23 aprile 2004.

Rettifica al decreto 18 marzo 2004, relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale cassa integrazione guadagni, settore industria, per la provincia di Rovigo.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Visto il proprio decreto n. 1808/1740 del 18 marzo 2004, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale C.I.G. della provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 427/1975 che prevede l'istituzione della Commissione provinciale C.I.G. settore edilizia;

Considerato che in tale decreto il dott. Orazio Drago è stato erroneamente indicato quale rappresentante della Direzione provinciale del lavoro di Venezia invece che della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo;

Ritenuto di dover pertanto rettificare e meglio specificare lo stesso decreto n. 1808/1740 del 18 marzo 2004, relativo ai settori edile, affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei;

Decreta:

Il provvedimento n. 1808/1740 del 18 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 aprile 2004, relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale per l'integrazione salariale agli operai dipendenti da aziende, della provincia di Rovigo, industriali ed artigiane, dell'edilizia ed affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, è rettificato per la partecipazione del dott. Orazio Drago quale rappresentante della Direzione provinciale del lavoro di Rovigo e non di Venezia.

Venezia, 23 aprile 2004

Il direttore regionale: ORLANDI

04A04609

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 aprile 2004.

Autorizzazione all'Istituto «Associazione in psicoterapia dell'infanzia e adolescenza - A.P.S.I.A.», abilitato, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Cagliari e a diminuire il numero degli allievi.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b),* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'Istituto «Associazione in psicoterapia dell'infanzia e adolescenza - A.P.S.I.A.» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari un corso di formazione in psicoterapia;

Visto il decreto del capo del dipartimento in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'elenco delle scuole di psicoterapia che hanno provveduto all'adeguamento dell'ordinamento ai sensi dell'art. 13 del decreto n. 509/1998 e tra cui in particolare l'Istituto «Associazione in psicoterapia dell'infanzia e adolescenza - A.P.S.I.A.»;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede da via del Canneto, 12, a via Paganini, 8, e la diminuzione degli allievi da 15 a 12;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 24 marzo 2004 trasmessa con nota 316 del 31 marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Associazione in psicoterapia dell'infanzia e adolescenza - A.P.S.I.A.» abilitato con decreto in data 20 marzo 1998, ad istituire e ad attivare nella sede di Cagliari, un corso di formazione in psicoterapia, è autorizzato a trasferire la sede da via del Canneto, 12, a via Paganini, 8.

2. Il predetto istituto è autorizzato a diminuire il numero degli allievi da 15 a 12 per ciascun anno di corso, e, per l'intero ciclo, da 60 a 48 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2004

Il Capo del dipartimento: D'ADDONA

04A04615

DECRETO 19 aprile 2004.

Revoca di riconoscimento della sede periferica dell'Aquila dell'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia», autorizzato, con decreto ministeriale 26 marzo 1998, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale-sistemico.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i decreti ministeriali in data 31 dicembre 1993 e 26 marzo 1998 con i quali l'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede principale di Roma e nelle sedi periferiche di Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino;

Considerato che il rappresentante legale del suddetto Istituto ha comunicato la cessazione dell'attività della sede periferica dell'Aquila;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa è revocato il riconoscimento della sede periferica dell'Aquila dell'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» disposto con decreto del 26 marzo 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2004

Il Capo del dipartimento: D'ADDONA

04A04614

DECRETO 19 aprile 2004.

Revoca di riconoscimento dell'Istituto «Scuola di psicoterapia della Gestalt del Centro Alia» autorizzato, con decreto ministeriale 31 dicembre 1993, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo gestaltico.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto ministeriale in data 31 dicembre 1993, con il quale l'Istituto «Scuola di psicoterapia della Gestalt del Centro Alia» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Milano;

Considerato che il predetto Istituto non ha comunicato nei termini prescritti al Ministero il nuovo ordinamento per la verifica, a norma dell'art. 13 del precitato decreto n. 509/1998, da parte della competente commissione tecnico-consultiva, della conformità dello stesso alle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso;

Preso atto che l'Istituto sopra indicato non ha mai trasmesso le relazioni annuali previste dall'art. 4, comma 2, del precitato decreto n. 509/1998 e che pertanto non risulta svolgere alcuna attività di formazione;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa è revocato il riconoscimento dell'Istituto «Scuola di psicoterapia della Gestalt del Centro Alia», con sede in Milano, disposto con decreto in data 31 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2004

Il Capo del dipartimento: D'ADDONA

04A04613

DECRETO 19 aprile 2004.

Autorizzazione all'Istituto «Corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia PNLt», abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a cambiare la denominazione della scuola in «IKOS - AgeForm scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia PNLt».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 2004, con il quale l'Istituto «Corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia PNLt» è stato abilitato ad attivare nella sede di Bari - via Dante Alighieri, 3, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il rappresentante legale del predetto istituto, nel far presente che per mero errore materiale nell'istanza di riconoscimento erano state omesse nella denominazione le parole «IKOS AgeForm», chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione della scuola in «IKOS - AgeForm scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia PNLt»;

Considerato che l'Istituto non muta né l'indirizzo scientifico culturale né la sede e le strutture per le quali ha ottenuto il riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia PNLt», abilitato ad istituire e ad attivare con decreto in data 25 marzo 2004 nella sede di Bari un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione della scuola in «IKOS - AgeForm scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia PNLt».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2004

Il Capo del dipartimento: D'ADDONA

04A04612

DECRETO 19 aprile 2004.

Autorizzazione all'Istituto «Associazione per la ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale (A.R.P.C.I.)», abilitato, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia, con sede in Roma, da via Baglivi, 6 a via Livorno, 50.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 17 marzo 2003,con il quale l'istituto «Associazione per la ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale (A.R.P.C.I.)» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento di sede da via Baglivi, 6 a via Livorno, 50;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 6 febbraio 2004;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 24 marzo 2004 trasmessa con nota 316 del 31 marzo 2004;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Associazione per la ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale (A.R.P.C.I.)» abilitato con decreto in data 17 marzo 2003, ad istituire e ad attivare nella sede di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la sede da via Baglivi, 6 a via Livorno, 50.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2004

Il Capo del dipartimento: D'ADDONA

04A04611

DECRETO 19 aprile 2004.

Ampliamento del numero dei posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie presso l'Università di Bari - Anno accademico 2003-2004.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2003 con il quale è stato determinato, per l'anno accademico 2003-2004, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del predetto decreto ministeriale 2 luglio 2003 ed in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge n. 189, indicati per i corsi di laurea in infermieristica e in ostetricia afferenti alla classe SNT/1, per il corso di laurea in fisioterapista, afferente alla classe SNT/2 e per il corso di laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, afferente alla classe SNT/3;

Vista la nota in data 24 marzo 2004, con la quale l'Università degli studi di Bari, a seguito dell'emanazione del decreto rettorale n. 1510 del 12 febbraio 2004 con cui si è proceduto alla riformulazione delle graduatorie di merito, in ragione di un errore verificatosi nell'individuazione della risposta esatta fornita dalla commissione ad uno dei quesiti oggetto della relativa prova, rappresenta la necessità di ampliare il numero dei posti disponibili per i citati corsi di laurea ed in particolare in undici per infermieristica, in sei per ostetricia, in otto per fisioterapista e in quattro per tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia;

Vista la tabella relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie di cui all'accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 13 novembre 2003;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2003, citato in premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, è rideterminato per l'anno accademico 2003-2004 per i seguenti corsi di laurea:

infermieristica, afferente alla classe SNT/1: da 12.598 a 12.609;

ostetricia, afferente alla classe SNT/1: da 1.058 a 1.064;

fisioterapista, afferente alla classe SNT/2: da 2450 a 2458;

tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, afferente alla classe SNT/3: da 1132 a 1136;

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 2 luglio 2003, relativamente ai posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 presso l'Università degli studi di Bari, è apportata la seguente modifica:

corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1: da trecentottantacinque a trecentonovantasei;

corso di laurea in ostetricia, afferente alla classe SNT/1: da trenta a trentasei;

corso di laurea in fisioterapia, afferente alla classe SNT/2: da duecento a duecentotto;

corso di laurea in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, afferente alla classe SNT/3: da venti a ventiquattro.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2004

Il Ministro: MORATTI

04A04610

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 31 marzo 2004.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Nuovo futuro», in Andria.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2003 con il quale la società cooperativa «Nuovo futuro» con sede in Andria (Bari) è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Dante Tirico;

Vista la relazione datata 4 marzo 2004 con la quale il commissario governativo espone le problematiche rimaste ancora irrisolte;

Ritenuto opportuno concedere la proroga richiesta;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Dante Tirico, commissario governativo della società cooperativa «Nuovo futuro» con sede in Andria (Bari), sono prorogati per ulteriori sei mesi a far data dal precedente decreto di nomina.

Roma, 31 marzo 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04593

DECRETO 8 aprile 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Pulix - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sigla «Pulix Coop. S.c. a r.l.», in Teramo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 6 novembre 2003 e del successivo accertamento in data 5 dicembre 2003 dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pulix - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sigla «Pulix Coop. S.c. a r.l.», con sede in Teramo (codice fiscale n. 00968870675) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Marco De Siati, nato a Teramo il 13 gennaio 1951, con domicilio in Teramo alla via Comi n. 33, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04603

DECRETO 8 aprile 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Eurocom Coop. a r.l.», in Maserà di Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Eurocom Coop. a r.l.», con sede in Maserà di Padova (Padova) (codice fiscale n. 03644890281) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Guglielmo Tognazza, nato a Padova il 6 aprile 1941, residente a Padova, in vicolo G. Bruno n. 1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04602

DECRETO 8 aprile 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Full service 602 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Salzano.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 novembre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Full service 602 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salzano (Venezia) (codice fiscale n. 02696260278) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Francesco Tapparello, nato a Piove Di Sacco (Padova) il 4 aprile 1962 ed ivi domiciliato in Viale Madonna Delle Grazie n. 5/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A04712

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 aprile 2004.

Conferimento al Consorzio a tutela del vino Morellino di Scansano dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Morellino di Scansano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003, concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 6 gennaio 1978 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Morellino di Scansano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio a tutela del vino Morellino di Scansano, con sede in Scansano (Grosseto), via G. Marconi n. 23, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo

di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Morellino di Scansano» corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione dell'11 novembre 2003 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Toscana;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Toscana sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione dell'11 novembre 2003;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio a tutela del vino Morellino di Scansano, con sede in Scansano (Grosseto), via G. Marconi n. 23, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Morellino di Scansano», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino Morellino di Scansano, di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Morellino di Scansano» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Morellino di Scansano» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Morellino di Scansano», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto — ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 — attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il Consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG.

e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie a decorrere dal 1º ottobre 2004. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Morellino di Scansano», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04542

DECRETO 16 aprile 2004.

Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini di Valtellina dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Valtellina Superiore».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003, concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 giugno 1998 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOCG «Valtellina Superiore» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela dei vini di Valtellina, con sede in Sondrio, via Piazzi n. 23, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG «Valtellina Superiore», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 18 marzo 2004 presso questo Ministero con la partecipazione del citato consorzio di tutela e della regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 18 marzo 2004;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela dei vini di Valtellina, con sede in Sondrio, via Piazzi n. 23, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Valtellina Superiore», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini «Valtellina Superiore», di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Valtellina Superiore» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Valtellina Superiore» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, può delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Valtellina Superiore», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Valtellina Superiore», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o

revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04540

DECRETO 16 aprile 2004.

Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini di Valtellina dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 89/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001, concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002, concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003, concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 marzo 2003 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOC del vino «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela dei vini di Valtellina, con sede in Sondrio, via Piazzi n. 23, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOC del vino «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 18 marzo 2004 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 18 marzo 2004;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti dei consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela del vino di Valtellina, con sede in Sondrio, via Piazzi n. 23, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOC del vino «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina», di seguito denominato consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina» sono tenuti a mettere a disposizione del consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti per territorio di produzione possono delegare al consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei v.q.p.r.d.; in particolare la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, può delegare il consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacità non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attività di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, è consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalità alternative:

su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalità di applicazione sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purché il consorzio autorizzato trasmetta al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresì le modalità di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione;

nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tal caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG.

e) in deroga alle disposizioni di cui precedente lettera *d)*, in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie a decorrere dal 1° ottobre 2004. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera *d)* e il sistema di identificazione numerico sarà quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOC «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o

revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04541

DECRETO 16 aprile 2004.

Conferimento al Consorzio per la tutela dei vini di Valtellina dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001 concernente il controllo sulla produzione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.);

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 21 marzo 2002 concernente l'approvazione dello schema di piano dei controlli, delle relative istruzioni e del prospetto tariffario ai fini dell'applicazione del citato decreto ministeriale 29 maggio 2001;

Visti i decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 dicembre 2001, 9 agosto 2002 e 31 luglio 2003 concernenti la proroga del termine previsto dall'art. 4, comma 4, del citato decreto 29 maggio 2001, relativo alla scadenza della presentazione della domanda per ottenere l'incarico di controllo da parte dei consorzi di tutela;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003 che consente di poter autorizzare in via sperimentale i consorzi di tutela che si siano candidati all'attività di controllo in conformità alle istruzioni di cui al citato decreto ministeriale 21 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 19 marzo 2003 e successive modifiche con il quale è stata riconosciuta la DOCG «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio per la tutela dei vini di Valtellina, con sede in Sondrio, via Piazzi n. 23, munito dell'incarico di vigilanza ai sensi dell'art. 19 della legge n. 164/1992, intesa ad ottenere l'incarico per l'attività di controllo di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 29 maggio 2001 nei confronti della DOCG «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», corredata della relativa documentazione ed in particolare del piano dei controlli e del relativo tariffario;

Considerato che la citata richiesta è stata oggetto di valutazione nella specifica riunione del 18 marzo 2004 presso questo Ministero con la partecipazione del citato Consorzio di tutela e della regione Lombardia;

Vista la documentazione agli atti del Ministero ed in particolare il parere favorevole espresso dalla regione Lombardia sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario nella citata riunione del 18 marzo 2004;

Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti del consorzio istante, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Consorzio per la tutela dei vini di Valtellina, con sede in Sondrio, via Piazzi n. 23, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2001 per la DOCG «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», nei confronti di tutti i produttori (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori) che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela autorizzato del vino «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovrà assicurare che, conformemente alle attività schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOCG «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:

a) la regione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOCG «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneità agli esami analitici ed organolettici;

b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione è tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attività di controllo, da parte dei produttori

richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOCG in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformità ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industra, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industra, artigianto e agricoltura può delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOCG «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia;

d) le ditte imbottigliatrici devono applicare sulle bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri i contrassegni di Stato rilasciati dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformità.

Art. 3.

1. Il Consorzio autorizzato non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il piano dei controlli, il sistema tariffario nei confronti della DOCG «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

2. Il Consorzio autorizzato comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

1. Il Consorzio autorizzato è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 29 maggio 2001.

2. Il Consorzio autorizzato, su delega dei produttori, ha l'onere di fornire agli enti competenti in materia di gestione e vigilanza nel settore delle denominazioni di origine dei vini le dichiarazioni e le comunicazioni previste dalla normativa vigente attinenti all'attività di controllo autorizzata con il presente decreto.

Art. 5.

1. Il termine della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 1 sarà fissato dopo l'ultimazione dell'attività di monitoraggio di cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.

2. La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio autorizzato del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04539

DECRETO 26 aprile 2004.

Modificazione del termine di proroga per l'iscrizione all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» superiore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto ministeriale del 5 agosto 1996, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto 10 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 28 marzo 2003, recante modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio del Chianti intesa ad ottenere deroga per il termine di iscrizione all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» superiore già impiantati precedentemente all'entrata in vigore del decreto 10 marzo 2003 e fissata, nello stesso, al 30 aprile 2003;

Visto il parere favorevole della regione Toscana pervenuto in data 9 aprile 2004 sulla sopra citata domanda intesa ad ottenere una proroga di un anno per l'iscrizione in deroga all'albo dei vigneti «Chianti» superiore per quei vigneti già impiantati precedentemente all'entrata in vigore del decreto 10 marzo 2003;

Considerato che le motivazioni addotte dalla regione stessa trovano riscontro nella complessità di gestione legata alla nuova normativa sull'organizzazione degli albi dei vigneti a denominazione di origine istituiti presso le province e che, nel caso in questione, interessano gran parte delle superfici coltivate a vigneto della regione stessa;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla concessione della proroga richiesta;

Decreta:

Articolo unico

In deroga al comma 2 dell'art. 2 del decreto 10 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 10 marzo 2003 e recante «modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Chianti», i vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Chianti» Superiore, già impiantati precedentemente all'entrata in vigore del decreto 10 marzo 2003 sopra citato, possono essere iscritti all'albo fino al 30 aprile 2005.

Restano ferme tutte le altre disposizione contenute nel decreto ministeriale 10 marzo 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Roma, 26 aprile 2004

Il direttore generale: ABATE

04A04538

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari ed impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale, di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998, di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, da ripartire con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 3158 del 20 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1999, registro n. 1, foglio n. 209 Ministero dei trasporti e navigazione, con il quale sono stati ripartiti e impegnati i contributi di lire 166 miliardi per l'anno 1998 (comprensivi di quelli relativi al 1997) e di lire 195 miliardi per l'anno 1999 e per gli anni successivi sino al 2011 sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero a favore delle regioni a statuto ordinario;

Vista la direttiva prot. n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003, emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, all'erogazione, sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 100.709.095,00 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato nella colonna n. 3 della tabella allegata al citato decreto interministeriale n. 3158/1998;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di € 100.709.095,00 sul capitolo 8151, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8 «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2004, in favore delle regioni a statuto ordinario, secondo le quote indicate alla colonna n. 3 della tabella allegata al decreto interministeriale n. 3158/1998 e come appresso indicato.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Quote competenza 2004 euro	C/C n.
Abruzzo	3.344.549,03	31195
Basilicata	2.905.457,38	31649
Calabria	3.474.463,77	31789
Campania	11.245.177,56	31409
Emilia-Romagna	6.910.658,10	30864
Lazio	13.955.259,30	31183
Liguria	5.046.532,75	32211
Lombardia	15.149.669,19	30268
Marche	3.528.846,68	31118
Molise	1.682.848,96	31207
Piemonte	8.630.769,45	31930
Puglia	6.662.913,75	31601
Toscana	7.729.423,04	30938
Umbria	2.309.259,54	31068
Veneto	8.133.266,52	30522
TOTALE	100.709.095,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2004

Il capo del Dipartimento: FUMERO

04A04605

DECRETO 19 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 9, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale per il rimborso delle minori entrate, derivanti dalla riduzione delle aliquote contributive a carico dei dipendenti delle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi urgenti nel settore dei trasporti»;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, della citata legge nel quale si dispone che, per l'anno 1999, in attesa della definizione del complessivo assetto dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dalle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote contributive a carico dei predetti dipendenti sono ridotte mediante allineamento a quelle medie dei dipendenti del settore industriale;

Visto il medesimo art. 9, comma 2, della predetta legge, che prevede che l'importo delle complessive minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 è corrisposto all'I.N.P.S. dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mediante un piano di rientro commisurato ad un limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000, che costituisce il limite massimo di spesa, per l'attuazione dello stesso comma 1;

Visto il decreto dirigenziale n. 024/TPL del 31 dicembre 2001 con il quale è stata impegnata la somma di € 3.826.601,32 per l'anno finanziario 2001 e fino all'anno 2015;

Visto che sul capitolo 2460, dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2004, la cassa è pari a € 5.164.569,00;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno finanziario, al pagamento a favore dell'I.N.P.S. della quota residua 2002 pari a € 1.150.665,96 e della quota relativa all'anno 2004 pari a € 3.826.601,32;

Vista la direttiva prot. n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzato il pagamento della somma di € 1.150.665,96 sul capitolo 2460 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.5 «Sgravi e agevolazioni contributive» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2004, in conto residui 2002, a favore dell'Istituto Nazionale di previdenza sociale.

Art. 2.

È autorizzato il pagamento della somma di € 3.826.601,32 sul capitolo 2460 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.5 «Sgravi e agevolazioni contributive» del centro di responsabilità amministrativa «trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2004, a favore dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

I relativi importi sono da versare sul c/c n. 20350 che l'Istituto intrattiene presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il capo del Dipartimento: FUMERO

04A04604

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 aprile 2004.

Non iscrizione della sostanza attiva primisulfuron nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che la contengono, in attuazione della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare gli articoli 4 e 6;

Visto l'art. 1 della decisione 2004/129/CE della Commissione del 30 gennaio 2004, relativa alla non iscrizione di talune sostanze attive, tra cui il primisulfuron, nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Visto l'art. 2, comma 1, della suddetta decisione, che stabilisce i termini concessi agli Stati membri per procedere alla revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive;

Visto il decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti primisulfuron;

Considerato il periodo di moratoria, di cui all'art. 3, secondo paragrafo, della citata decisione 2004/129/CE, per la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti in commercio di prodotti fitosanitari contenenti primisulfuron;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette

in commercio, pone in vendita o utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva primisulfuron non è iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva primisulfuron elencati nell'allegato al presente decreto, già revocati per effetto del decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 che ha disposto il ritiro dal mercato dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non hanno richiesto la riclassificazione di cui al decreto legislativo 13 marzo 2003, n. 65, sono revocate a decorrere dal 1° aprile 2004 e non più dal 30 luglio 2004.

Art. 3.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari presenti nel magazzino del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, produttore o importatore, è consentita fino al 30 giugno 2004.

2. La vendita e l'utilizzo delle giacenze già presenti sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti primisulfuron è consentita fino al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto, notificato per via amministrativa alle imprese interessate, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal 1° aprile 2004.

Roma, 7 aprile 2004

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

Prodotti a base di primisulfuron le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state già revocate dal decreto dirigenziale 31 dicembre 2003 e per i quali si applicano le disposizioni del presente decreto in termini di data di revoca e di smaltimento delle scorte:

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
Tell	008187	16-3-1993	Syngenta Crop Protection S.p.a.
Ring	009372	29-9-1997	Syngenta Crop Protection S.p.a.

04A04714

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 26 marzo 2004 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Padova.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli del pubblico registro automobilistico in premessa è rimasto chiuso per l'intera giornata a causa di uno sciopero dei lavoratori dipendenti cui ha aderito tutto il personale addetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 aprile 2004

Il direttore regionale f.f.: GREGGIO

04A04535

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici siti in Portogruaro-Venezia 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 26 marzo 2004 il mancato funzionamento degli uffici siti in Portogruaro (Venezia 1).

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli degli uffici dell'Agenzia delle entrate in premessa sono rimasti chiusi per l'intera giornata a causa dello sciopero generale cui ha aderito tutto il personale. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 aprile 2004

Il direttore regionale f.f.: GREGGIO

04A04533

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Verona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per il giorno 26 marzo 2004 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Verona.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per il giorno sopraindicato gli sportelli del pubblico registro automobilistico in premessa è rimasto chiuso per l'intera giornata a causa di uno sciopero dei lavoratori dipendenti cui ha aderito tutto il personale adetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 aprile 2004

Il direttore regionale f.f.: GREGGIO

04A04536

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni normative sotto riportate;

Dispone:

È accertato per i giorni 26 e 29 marzo 2004 il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Venezia.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che per i giorni sopraindicati gli sportelli del pubblico registro automobilistico in premessa sono rimasti chiusi il giorno 26 aprile acausa di uno sciopero dei lavoratori dipendenti cui ha aderito tutto il personale e il 29 marzo per l'intera giornata per un'assemblea cui ha aderito tutto il personale adetto. La situazione di cui sopra richiede ora di essere regolarizzata.

Il Garante del contribuente, sentito al riguardo, ha espresso parere favorevole all'adozione del presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 13 aprile 2004

Il direttore regionale f.f.: GREGGIO

04A04534

PROVVEDIMENTO 15 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 26 marzo 2004.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale ACI di Roma in quanto con nota protocollo n. 2283 del 29 marzo 2004 la Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli dell'ufficio provinciale ACI di Roma nel giorno 26 marzo 2004 a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate: regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 15 aprile 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

04A04532

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici servizi riscossioni tributi di Latina e Formia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici servizi riscossioni tributi di Latina e Formia per il 26 marzo 2004.

Motivazione.

Il presente atto dispone il mancato funzionamento degli sportelli del servizio riscossione tributi di Latina e Formia in quanto con comunicazione del 29 marzo 2004 l'ufficio del concessionario riscossione tributi di Latina ha segnalato, a questa direzione regionale, per i provvedimenti di competenza, la chiusura al pubblico degli sportelli nel suddetto giorno, causa sciopero.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo 1998/11772 del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10) concernente lo statuto dei diritti del contribuente.

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate, regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Roma, 16 aprile 2004

Il direttore regionale: DI IORIO

04A04531

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 aprile 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di L'Aquila, per le attività connesse dei servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'ABRUZZO

Visto il decreto legislativo 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la disposizione organizzativa n. 24, protocollo n. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, della direzione dell'Agenzia del territorio — per l'attivazione delle direzioni regionali — che demanda al direttore regionale, a decorrere dal 1º marzo 2003, poteri e deleghe già attribuiti ai direttori compartimentali;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Viste le note n. 22406 del 2 marzo 2004 e n. 23144 del 17 marzo 2004, con le quali l'ufficio provinciale di L'Aquila ha rappresentato la necessità di riunire i servizi di pubblicità immobiliare ai servizi catastali e fissata la data del trasferimento, dal 22 al 27 marzo 2004, con la conseguente interruzione dei servizi di pubblicità immobiliare dal 22 al 27 marzo 2004 e dei servizi catastali dal 23 al 24 marzo 2004;

Vista la nota n. 22695/H11 del 15 marzo 2004 con cui l'Agenzia del territorio - Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi, ha dato le necessarie istruzioni affinché tutti gli uffici coinvolti ponessero in essere, ognuno per la propria competenza, le azioni necessarie al trasferimento dei servizi di pubblicità immobiliare;

Vista l'autorizzazione della corte d'appello di L'Aquila datata 16 marzo 2004, espressa ai sensi dell'art. 2681 del codice civile;

Viste le note n. 23557 del 30 marzo 2004 e n. 23843 dell'8 aprile 2004 con le quali l'ufficio provinciale del territorio di L'Aquila ha comunicato, rispettivamente, la riapertura degli sportelli di pubblicità immobiliare dal 29 marzo 2004 e di quelli catastali dal 25 marzo 2004;

Accertato che il mancato funzionamento dei suddetti servizi dell'ufficio provinciale del territorio di L'Aquila è da attribuirsi all'accorpamento nella sede unica di via F. Filomusi Guelfi e che la conseguente interruzione è da considerarsi evento eccezionale non imputabile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il Garante del contribuente che, con nota n. 161 del 19 aprile 2004, ha espresso il proprio parere favorevole all'emissione del presente provvedimento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del territorio di L'Aquila, per le attività connesse dei servizi catastali, per i giorni 23 e 24 marzo 2004, nonché dei servizi di pubblicità immobiliare, per i giorni 22, 23, 24, 25, 26, 27 marzo 2004, per le motivazioni suddette.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 26 aprile 2004

Il direttore regionale: BALASSONE

04A04606

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Modifica delibera n. 93/1999: inclusione del rischio di escussione delle fideiussioni tra le operazioni assicurabili dalla SACE. (Deliberazione n. 100/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio con l'estero e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che costituisce presso questo Comitato la V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero e prevede, fra l'altro, che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo Comitato;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo, il quale prevede che le operazioni e le categorie di rischi assicurabili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) sono definite con delibera di questo Comitato, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle attività produttive;

Visto il comma 2 del richiamato art. 24, il quale prevede che la V commissione, al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse, può emanare direttive alle amministrazioni, agli enti e agli organismi operanti nel settore del commercio con l'estero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri e, in particolare, gli articoli 23 e 27 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 33 concernente le attribuzioni del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199/1998), con la quale questo Comitato ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241/1998), con la quale questo Comitato ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla predetta delibera n. 63/1998;

Vista la delibera 9 giugno 1999, n. 93 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/1999), che al punto 1.1.4 del deliberato, prevede, tra le tipologie dei rischi e delle operazioni assicurabili dalla SACE, il rischio di escussione delle fideiussioni indicate al successivo punto 3.1.7 per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali degli operatori nazionali;

Vista la delibera adottata dalla citata V commissione permanente nella seduta del 22 ottobre 2003, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive;

Considerata l'opportunità di includere, tra le operazioni assicurabili dalla SACE ai sensi della delibera n. 93/1999 sopra citata, anche l'escussione delle fideiussioni;

Delibera:

1. L'art. 1, punto 1.1.4, della delibera 9 giugno 1999, n. 93, richiamata in premessa è così sostituito: «Rischio di escussione delle fideiussioni indicate al punto 3.1.7 dell'art. 3, che si articola in:

a) escussione determinata da cause non dipendenti da inadempienze contrattuali degli operatori nazionali;

b) escussione determinata da cause dipendenti da inadempienze contrattuali degli operatori nazionali.».

2. Le condizioni di ammissibilità alla copertura assicurativa del rischio di cui al punto precedente sono definite dal consiglio di amministrazione della SACE, nell'ambito della politica assicurativa generale dell'istituto, avuto riguardo, in particolare, alle capacità di performance dell'operatore nazionale, in caso di copertura del rischio previsto al punto 1*b)* e ai conseguenti aspetti relativi al livello di condivisione del rischio e al premio assicurativo.

Roma, 13 novembre 2003

Il presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 98

04A04607

DELIBERAZIONE 3 febbraio 2004.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001): modifica delibera n. 80/2003 relativa al passante autostradale di Mestre. (Deliberazione n. 6/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002), con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il primo programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano» alla voce «Sistemi stradali ed autostradali», il «Passante di Mestre» per il quale indica un costo complessivo di 1.962,536 Meuro, con l'annotazione che le previsioni di spesa nel triennio 2002-2004, che vengono riportate unitariamente per il passante e per l'asse autostradale medio padano Brescia-Milano, sono inserite a titolo cautelativo, trattandosi d'intervento «per il quale si prevede possa verificarsi il ricorso alla legge obiettivo solo per le procedure»;

Vista la delibera 31 ottobre 2002, n. 92 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 29/2003), con la quale questo Comitato, sciogliendo la riserva sottesa nell'annotazione di cui sopra, ha riconosciuto l'imputabilità, a carico delle risorse destinate all'attuazione della «legge obiettivo», dell'onere di realizzazione dell'opera, per la parte non sostenuta dalle tre società autostradali cui era previsto di affidare l'opera medesima in concessione di costruzione e gestione, ed ha stabilito al riguardo il limite di 113,4 Meuro a fronte di un costo complessivo allora quantificato in 700 Meuro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 1° marzo 2004, lo stato di emergenza nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia e vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 marzo 2003, n. 3273 (*Gazzetta Ufficiale* n. 75/2003), con cui è stato nominato il commissario delegato per la predetta emergenza, con il compito di provvedere alla sollecita realizzazione delle opere relative al passante;

Vista la delibera 7 novembre 2003, n. 80, con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare del «Passante di Mestre», del costo complessivo di 750 Meuro — ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 — ed ha assegnato all'opera un contributo, in termini di volume di investimenti, di 113,4 Meuro, a carico delle risorse recate dall'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, prendendo atto delle modalità di copertura del costo residuo;

Vista la nota 28 gennaio 2004, n. 456/2004/s.l., con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone una modifica della delibera n. 80/2003, allegando un documento di variazione alla relazione istruttoria sottoposta a questo Comitato il 7 novembre 2003;

Vista la nota 2 febbraio 2004, n. 0013362, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la nota 3 febbraio 2004, n. 10538, del Dipartimento del tesoro del menzionato Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la stesura aggiornata del suddetto documento di variazione alla relazione istruttoria del 7 novembre 2003, consegnata in seduta dal Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e trasporti;

Considerato che, nella citata delibera n. 80/2003, il soggetto aggiudicatore è stato individuato nell'ANAS S.p.a., le cui funzioni sono esercitate *pro-tempore* dal commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale di Mestre in base alla richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Considerato che, a quanto specificato nella «presa d'atto» della più volte richiamata delibera n. 80/2003, il costo residuo del «Passante di Mestre» avrebbe dovuto essere sostenuto, a compimento dell'opera, dalle tre società concessionarie di autostrade interferenti, che avrebbero assunto la gestione dell'opera medesima, mentre, nella fase di costruzione, le relative risorse sarebbero state anticipate dall'ANAS S.p.a., mediante mutuo da stipulare con Infrastrutture S.p.a., senza oneri a carico dell'ANAS medesima;

Considerato che, nell'occasione, questo Comitato aveva demandato al Ministero dell'economia e delle finanze di valutare l'operazione finanziaria di cui al comma precedente, prevedendo che il soggetto aggiudicatore indicasse — ove necessario — forme sostitutive e/o integrative di copertura del costo non comportanti oneri aggiuntivi a carico dello Stato e dell'ANAS S.p.a., ed aveva formulato indicazioni in ordine ai contenuti degli stipulandi atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni tra la società predetta e le tre concessionarie di autostrade interferenti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prospetta modalità di copertura del costo residuo del

«Passante di Mestre» parzialmente diverse da quelle riportate nel penultimo capoverso della «presa d'atto» della delibera n. 80/2003, e più specificatamente:

che detto costo residuo — pari a 636,6 Meuro — sarà sostenuto dall'ANAS S.p.a. o da una società di progetto, interamente partecipata dalla stessa, mediante un mutuo da stipulare con Infrastrutture S.p.a.;

che l'ANAS S.p.a., ovvero la suddetta società di progetto, provvederà al pagamento degli interessi, ivi inclusi gli interessi che matureranno nel periodo di costruzione, ed al rimborso del capitale di mutuo tramite flussi di cassa distribuiti nel tempo e derivanti da:

incrementi dei pedaggi applicati sulla tangenziale di Mestre;

totalità degli introiti derivanti dai pedaggi praticati sulla suddetta tangenziale a decorrere dalla data di entrata in esercizio del «Passante di Mestre», allorché la tangenziale stessa verrà retrocessa all'ANAS S.p.a., che a sua volta affiderà in concessione pro-quota la gestione del «Passante di Mestre» alle tre concessionarie delle autostrade interferenti;

introiti derivanti dai pedaggi relativi a tutte le tratte autostradali, inclusa la quota del «Passante di Mestre», ricomprese nella concessione alla «Società Autostrade Venezia-Padova», alla scadenza della concessione stessa, fissata al 30 novembre 2009;

pedaggi relativi alle restanti quote del «Passante di Mestre» alla scadenza delle relative concessioni, nonché eventuali introiti derivanti da ulteriori infrastrutture di attraversamento autostradale dell'area di Mestre;

che l'intervento di Infrastrutture S.p.a. assume particolare rilevanza in considerazione del contesto di riferimento territoriale in cui si colloca il «Passante di Mestre» — che è il corridoio paneuropeo n. 5 Lisbona-Kiev e, più specificatamente, la fascia di territorio interessata da interventi plurimodali, ferroviari e stradali, necessari all'intersezione della componente italiana del suddetto corridoio, che dal confine francese arriva sino a Trieste, ed il corridoio adriatico — e che, in considerazione della diversa dimensione finanziaria, detto intervento non incide sulla priorità conferita al «sistema AV/AC» dall'art. 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 269;

che il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto vengano effettuati approfondimenti su taluni specifici profili dell'operazione sopra descritta;

Delibera:

1. Il punto 2.2 della delibera n. 80/2003, meglio specificata in premessa, è sostituito come segue:

«Il soggetto aggiudicatore è individuato nell'ANAS S.p.a., che potrà provvedere alla realizzazione del "Passante di Mestre" direttamente o tramite una società di progetto, dalla medesima interamente partecipata. *Pro-tempore* le relative funzioni sono esercitate dal commissario delegato per l'emergenza socio-economico- ambientale di Mestre, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamata in premessa».

2. Il punto 2.3 della citata delibera è sostituito come segue:

«Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, procederà ad effettuare ulteriori approfondimenti in merito alle modalità di finanziamento del costo residuo del "Passante di Mestre", valutando — tra l'altro — tempi ed entità degli incrementi dei pedaggi sulla tangenziale di Mestre, mentre l'applicabilità di pedaggi per ulteriori infrastrutture autostradali nell'area di Mestre e la finalizzazione dei relativi introiti formerà oggetto di esame in sede di assunzione della determinazione finale di realizzazione delle infrastrutture stesse.

Qualora, sulla base degli approfondimenti di cui al comma precedente, il contributo concesso con la presente delibera risulti eccedente rispetto al fabbisogno, questo Comitato si riserva di rideterminarne l'entità.

La stipula del contratto di mutuo con Infrastrutture S.p.a. resta comunque subordinata all'acquisizione di impegni formali delle società concessionarie delle autostrade interferenti».

3. Il punto 2.4 della delibera n. 80/2003 è sostituito come segue:

«All'esito degli approfondimenti di cui al precedente punto 2.3 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuoverà la stipula di atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni tra ANAS S.p.a. e le tre società concessionarie delle autostrade che si interconnettono con il passante di Mestre: detti atti, corredati da piani finanziari aggiornati, prevedranno la sola gestione dell'opera a fronte della retrocessione della tangenziale di Mestre alla medesima ANAS S.p.a. ovvero alla società di progetto costituita ai sensi del precedente punto 2.2. I suddetti atti aggiuntivi saranno approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

Roma, 3 febbraio 2004

Il presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 71

04A04608

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 14 aprile 2004.

Rettifica della deliberazione n. 293 del 12 novembre 2003, recante tempi e modalità di invio delle informazioni, che le società d'ingegneria e le società professionali devono trasmettere all'Autorità. (Deliberazione n. 57).

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione n. 293 del 12 novembre 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del giorno 15 gennaio 2004;

Considerato che si sono riscontrati nella suddetta deliberazione errori materiali nel primo capoverso del considerato in fatto e nel secondo capoverso del testo della deliberazione;

Delibera

di sostituire nella deliberazione n. 293 del 12 novembre 2003 il testo «i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere *e), f)* e *g)* della legge n. 109/1994» con «i soggetti di cui all'art. 17, comma 1, lettere *e)* ed *f)* della legge n. 109/1994» nel primo capoverso del considerato in fatto, e conseguentemente di sostituire il testo «tutte le società di ingegneria e professionali di cui all'art. 17, comma 1, lettere *e), f)* e *g)* della legge n. 109/1994» con «tutte le società di ingegneria e professionali di cui all'art. 17, comma 1, lettere *e)* ed *f)* della legge n. 109/1994» nel secondo capoverso del testo della deliberazione.

Roma, 14 aprile 2004

Il presidente: GARRI

04A04626

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 29 aprile 2004

Dollaro USA	1,1826
Yen giapponese	130,86
Corona danese	7,4404
Lira Sterlina	0,67130
Corona svedese	9,1188
Franco svizzero	1,5446
Corona islandese	87,99
Corona norvegese	8,1710
Lev bulgaro	1,9483
Lira cipriota	0,58650
Corona ceca	32,705
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,77
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6487
Lira maltese	0,4253
Zloty polacco	4,7867
Leu romeno	40411
Tallero sloveno	238,5500
Corona slovacca	40,325
Lira turca	1714688
Dollaro australiano	1,6525
Dollaro canadese	1,6239
Dollaro di Hong Kong	9,2241
Dollaro neozelandese	1,9189
Dollaro di Singapore	2,0177
Won sudcoreano	1384,65
Rand sudafricano	8,1950

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A04794

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «ITMAR soc. coop. a r.l.», in San Bonifacio

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa ITMAR società cooperativa a r.l., con sede in San Bonifacio (Verona) - via Borgoletto di Sopra, 31 - costituita a rogito notaio Fulvio Bidello in data 13 luglio 1998, numero di repertorio 91355 - numero di codice fiscale 02876810231;

dagli accertamenti fatti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2545 *septiesdecies* del codice civile - scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione, Servizio politiche del lavoro, via Q. Filopanti 3/5, Verona, tel. 045/8092711, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente informativa.

04A04251

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Imperial Service r.l.», in S. Severo

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa Imperial Service r.l., con sede nel comune di S. Severo costituita per rogito notaio Renato Di Biase, in data 11 maggio 1996, repertorio n. 28341, registro società/imprese n. 179204, codice fiscale/P. IVA n. 93021220715, posizione B.U.S.C. n. 4612/277381, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04253

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Enortofruit r.l.», in Cerignola

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si rende noto quanto segue:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'Ufficio della società cooperativa Enortofruit r.l., con sede nel comune di Cerignola, costituita per rogito notaio Rossella Sannoner, in data 28 maggio 1999, repertorio n. 21748, registro società/imprese n. 31033, codice fiscale/partita IVA n. 0240480716, posizone B.U.S.C. n. 4971/289208, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 (art. 2545-*septiesdecies*) del codice civile.

Chiunque abbia interesse, potrà far pervenire, a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizi politiche del lavoro - Viale G. Di Vittorio, 1, 71100 Foggia - opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A04254

Cancellazione dal registro delle imprese di alcune cooperative

Il direttore della direzione provinciale del lavoro di Firenze, in base all'art. 2545 *octiesdecies* del codice civile avvisa che sarà chiesta la cancellazione dal Registro delle imprese di Firenze delle sottoelencate cooperative, in scioglimento, che non hanno depositato i bilanci d'esercizio relativi agli ultimi cinque anni:

Denominazione	Sede	Data cost.ne	Codice fiscale
Cooperativa edificatrice la volontà	Firenze	14/6/1949	Mancante
Edificatrice di via nuova di barbacane	Firenze	10/3/1949	Mancante
Cooperativa di consumo il ponte agli stolli	Figline v.a.	30/11/1919	Mancante
Agricola di consumo del galluzzo	Firenze	1/11/1944	Mancante
E.F.U.P.S.	Firenze	27/7/1949	80039410487
Magazzini popolari cooperativi	Scandicci	24/9/1919	Mancante
Cooperativa di consumo agricola Pian di Ripoli	Bagno a Ripoli	4/11/1944	Mancante
Cooperativa di consumo di S. Donato in Avane	Figline v.a.	14/9/1991	Mancante
Cooperativa di consumo di S. Donato in Rignano	Rignano S.A.	19/10/1919	Mancante
Gruppo autotrasportatori provincia di Firenze	Firenze	4/11/1944	Mancante

I creditori e gli eventuali interessati alla prosecuzione delle liquidazioni possono, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso, inoltrare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro, viale Lavagnini, 9 - 50129 Firenze.

04A04250

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica al decreto 9 marzo 2004, recante: «Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario».

Nel provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 77 del 1º aprile 2004, alla pag. 17, dove è scritto: «ZOOMICINA N soluzione orale, confezione da 170 ml - A.I.C. n. 101338010», leggasi: «ZOOMICINA N soluzione orale, confezione da 170 ml - A.I.C. n. 101338022».

04A04537

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione ad alcuni organismi all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie

Con decreto ministeriale del direttore generale della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e le domande presentate, sono abilitati a decorrere dalla data del 9 aprile 2004 i seguenti organismi:

1) E.M.Q. S.r.l. via V. Calò n. 63 - Grottaglie (Taranto):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

2) Tecno C S.n.c. di Molteni M & C - via Alcide De Gasperi n. 73 - Rogeno (Lecce):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

3) Elettroengineering S.r.l. - via Vignali n. 4 - Brozolo (Torino):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione;

4) Elettroverifiche S.r.l. - via Roma n. 37 - Ronchi dei Legionari (Gorizia):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

5) ENERC.CO.VE.CO S.r.l. - via Pungilupo n. 29 - Pisa:

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di incendio e di esplosione.

Tutte le abilitazioni hanno una validità quinquennale dalla data di emissione dei decreti.

04A04543

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 15 luglio 2003, n. 388, del Ministero della salute, riguardante il «Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 29, prima colonna, all'art. 5, dove è scritto: «Il decreto ministeriale del *2* luglio 1958 è abrogato.», leggasi: «Il decreto ministeriale del *28* luglio 1958 è abrogato.».

04A04601

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401103/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.